



Diritti, doveri e condizioni generali di utilizzo dei servizi di Trasporto pubblico (superficie, metropolitana e ferrovie gestite da Atac)

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Obblighi delle Società di trasporto pubblico e recepimento integrale da parte di Atac

- | | |
|--|---|
| 1.1 Obbligo del Trasporto | In linea con quanto previsto per le Società che gestiscono il servizio di trasporto, Atac esegue, sulle linee esercitate, alle condizioni e ai prezzi in vigore, il trasporto delle persone quando non ostino circostanze straordinarie di forza maggiore. |
| 1.2 Pubblicazione degli orari: notizie utili agli utenti | Atac espone presso gli impianti di fermata l'indirizzo web e i canali "social" da contattare per ottenere informazioni anche relative agli orari, compresi gli interscambi con i servizi extraurbani automobilistici e ferroviari. Presso le fermate dotate di pensilina sono affisse informazioni sulla rete del trasporto pubblico, tramite mappe della rete e informazioni sui titoli di viaggio. Nell'atrio di ciascuna stazione delle linee di metropolitane sono presenti le seguenti informazioni: condizioni di trasporto, mappa schematica della rete su ferro, mappa della rete di Tpl della città, mappa della zona di stazione, dove siano riportate le fermate dei servizi di superficie e informazioni sui titoli di viaggio. |
| 1.3 Obbligatorietà delle condizioni | Le presenti condizioni devono essere applicate in ogni loro parte. Qualunque deroga ad esse è nulla di pieno diritto. |

Art. 2 – Modo di esecuzione dei trasporti: limitazioni per l'ammissione degli utenti a bordo dei treni o dei bus

Possono essere stabilite particolari estensioni o limitazioni di ammissione su determinati bus o treni per determinate tratte o collegamenti non incluse nel sistema integrato tariffario.

Art. 3 – Prescrizioni per l'uso delle vetture: posti riservati agli invalidi e diversamente abili

Il viaggiatore che prende posto nelle vetture non può occupare più di un posto a sedere. Alcuni posti espressamente segnalati con apposita targa-avviso sono riservati a particolari categorie; in questo caso il viaggiatore può occupare detti posti ma è tenuto a lasciarli liberi in presenza di soggetti rientranti nelle categorie indicate.

Titolo II – Comportamento degli utenti e del pubblico in genere

Art. 4 – Prescrizioni, obblighi e divieti

- 4.1 Osservanza delle prescrizioni e disposizioni
- Chiunque utilizza le linee di superficie, del servizio metropolitano e ferroviario è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni di Atac e del personale per quanto concerne sia la regolarità amministrativa e funzionale, che l'ordine e la sicurezza dell'esercizio. In caso di violazione di tale disposizione e salvo quanto previsto nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 7,00 a euro 23,00. Gli utenti devono, inoltre, usare le precauzioni necessarie a vigilare sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che hanno sotto la loro custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose. Atac non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme di cui sopra (art. 17, D.P.R. 753/80).
- 4.2 Osservanza degli obblighi e divieti
- Nei servizi di pubblico trasporto nei quali, in relazione alle peculiarità del sistema, per la realizzazione del trasporto risulti necessaria la collaborazione attiva degli utenti, questi ultimi devono strettamente uniformarsi agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi avvisi. Devono, comunque, comportarsi in modo da non arrecare pericoli o danni a sé e ad altri, né causare disturbo con comportamenti o mediante l'utilizzo di specifici strumenti. I trasgressori agli obblighi ed ai divieti di cui al presente punto sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 7,00 a euro 23,00 (art. 18, D.P.R. 753/80).

Art. 5 – Divieto di accesso nelle aree e loro dipendenze e nei veicoli in sosta.

Alle persone estranee al servizio è proibito introdursi nelle aree, recinti e loro dipendenze, nonché all'interno dei veicoli e dei treni in sosta nei depositi. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 30,00.

È fatto divieto di accedere nelle aree delle stazioni ferroviarie e metropolitane delimitate da tornelli, varchi e/o altri accessi controllati, senza valido titolo di viaggio.

L'accesso e la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dagli organi regionali, sono puniti con l'ammenda da euro 51,00 a euro 258,00 e con l'arresto fino a due mesi. L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio (art. 19, D.P.R. 753/80).

Art. 6 – Divieto di attraversamento binari

Nelle stazioni ferroviarie è vietato l'attraversamento dei binari a persone estranee al servizio. Ove non esistano appositi sopra passaggi o sottopassaggi l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.

È vietato, comunque, attraversare un binario quando, sullo stesso, stia sovrappiungendo un treno od altro materiale rotabile. È vietato, inoltre, attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o tra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti. Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alla loro estremità, quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori e osservando le avvertenze del personale incaricato.

I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 5,00 a euro 15,00 (art. 21, D.P.R. 753/80). Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi, i servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tramviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonché alle ferrovie e tramvie in sede promiscua.

Art. 7 – Abusiva occupazione di posto a sedere

È vietato, alle persone che non debbano viaggiare, occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in corso di viaggio.

I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3,00 a euro 10,00, da applicarsi per ogni posto abusivamente occupato (art. 22, D.P.R. 753/80).

Art. 8 – Titolo di viaggio

8.1 Ammissione al trasporto

Per essere ammessi al trasporto i viaggiatori devono munirsi di regolare biglietto o di altro valido titolo di viaggio, intendendosi per tale il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del prezzo, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, sono tenuti a convalidarlo immediatamente all'inizio della corsa, a conservarlo per la durata dell'intero percorso e ad esibirlo al personale incaricato.

Il viaggiatore è tenuto a controllare l'esattezza della data e dell'orario di convalida.

In caso di malfunzionamento dei validatori in stazione, per l'annullamento del titolo, il viaggiatore dovrà rivolgersi all'addetto di stazione o in biglietteria, mentre se utilizza convogli Trenitalia al capotreno al momento della salita in vettura. Sui mezzi di superficie, invece, il viaggiatore dovrà informare il conducente del malfunzionamento ed annullare lui stesso il titolo di viaggio scrivendo a penna data, ora e numero di vettura.

Il semplice acquisto del titolo di viaggio comporta la piena accettazione delle condizioni e normative relative al trasporto.

In particolare l'utente è tenuto ad attenersi scrupolosamente all'obbligo della compilazione dei titoli di viaggio ove è prevista la personalizzazione.

Per maggiori dettagli sulle modalità di utilizzo dei titoli di viaggio si rimanda alla sezione "biglietti e abbonamenti" del sito www.atac.roma.it.

8.2 Contenuto del titolo di viaggio

Il titolo di viaggio deve contenere le seguenti indicazioni (Decreto Ministeriale 30 giugno 1992):

- a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logo distintivo di Atac ed il numero della Partita I.V.A. del soggetto emittente il titolo di viaggio che effettua la prestazione di trasporto
- b) descrizione delle caratteristiche del trasporto
- e) ammontare del corrispettivo dovuto
- c) numero progressivo
- e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.

Le indicazioni di cui alla lettera a) possono, nei trasporti cumulativi che danno luogo al trasporto integrato, essere riferiti o all'emittente o ad una sola delle imprese che partecipano al trasporto.

Le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente possono essere espresse anche in codice alfanumerico la cui decodificazione sia stata preventivamente comunicata al competente Ufficio I.V.A.

8.3 Cessazione pre-termine del titolo di viaggio e rimborso

I titoli di viaggio acquistati non sono in alcun caso rimborsabili.

Non è ammessa la cessazione dell'abbonamento settimanale, mensile e/o annuale ordinario e/o agevolato acquistato prima della scadenza, né per finalità di rimborso né per il rilascio di altra tipologia di abbonamento.

8.4 Divieto di cumulo

Gli abbonamenti, compresi quelli agevolati, non sono cumulabili.

Art. 9 – Irregolarità di viaggio

Il viaggiatore sprovvisto di valido titolo di viaggio è soggetto, oltre al pagamento del titolo di viaggio per il percorso effettuato e da effettuare, anche ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00, sanzione ridotta a euro 50,00 in caso di pagamento entro il termine di 5 giorni dalla contestazione a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se previsto, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. È escluso il pagamento contestuale alla contestazione (comma 3, art.10, Legge Regionale 3 dicembre 1982 n. 52 e successive modifiche).

È da considerarsi come sprovvisto di titolo di viaggio il viaggiatore munito di biglietto irregolare, o di una tratta inferiore a quella prevista, di un titolo non convalidato o convalidato più volte, o in possesso di un titolo personalizzato senza il necessario documento di identità.

Art. 10 – Incedibilità dei biglietti e degli abbonamenti

I biglietti e gli altri abbonamenti non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.

È vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi e di quelli non nominativi (abbonamenti) dopo l'inizio del viaggio.

È vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato od ottenuto decade di validità.

È, altresì, vietata la vendita di titoli di viaggio quando non sia autorizzata da Atac.

Art. 11 – Divieti

È fatto divieto di aprire le porte dei veicoli o di salire e scendere dagli stessi quando non sono completamente fermi.

È inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita, ovvero salire o scendere dalle vetture da porte diverse da quelle stabilite o accedere nelle banchine delle stazioni di metropolitana da passaggi diversi da quelli indicati.

I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 7,00 a euro 23,00.

È vietato aprire i finestrini dei veicoli senza l'assenso di tutti i viaggiatori interessati (art. 25, D.P.R. 753/80).

Art. 12 – Dispositivi di emergenza

È vietato azionare, salvo in caso di grave ed incombente pericolo, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte e qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da euro 25,00 a euro 258,00 o con l'arresto fino a due mesi (art. 26, D.P.R. 753/80).

Art. 13 – Divieto di lanciare oggetti dai veicoli

È vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 5,00 a euro 15,00. Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono puniti con l'ammenda da euro 25,00 a euro 258,00 e con l'arresto fino a due mesi (art. 27 D.P.R. 753/80).

Art. 14 – Divieto di fumare

In linea con l'obbligo di non arrecare disturbo di cui all'art. 4.2, è vietato fumare negli autobus, sui treni e in tutte le aree delle stazioni metropolitane e nelle strutture di pertinenza. I trasgressori alla predetta disposizione sono assoggettati al pagamento della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini sino a dodici anni (Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 15 – Divieto di danneggiare, deteriorare o insudiciare i veicoli

L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli nonché i loro arredi ed accessori, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 7,00 a euro 23,00.

La sanzione suddetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato.

Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio è subordinato al contestuale versamento della somma corrispondente all'eventuale danno arrecato, quando la somma stessa sia stata prefissata, come di seguito specificato, e sia notificata al trasgressore all'atto della contestazione dell'infrazione.

Atac ha facoltà, a tale scopo, di determinare preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari casi a titolo di risarcimento del danno. Fermo restando la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l'importo dell'eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo accertamento e notifica (art. 29, D.P.R. 753/80).

Art. 16 – Divieto di svolgere attività

È fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate da Atac di svolgere sui veicoli l'attività di venditore di beni o di servizi.

È fatto, altresì, divieto di svolgere attività di cantante, suonatori e simili e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo. I trasgressori sono allontanati dai veicoli previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare ed incorrono, inoltre, nella sanzione amministrativa da euro 15,00 a euro 46,00.

Ove l'attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone i trasgressori sono puniti con l'ammenda da euro 25,00 a euro 258,00 e con l'arresto fino a due mesi.

Nei confronti dei trasgressori Atac può rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento (art. 30, D.P.R. 753/80).

Ferme restando le disposizioni del D.P.R. 753/80 e successive modifiche in materia di sicurezza e per la tutela della privacy degli utenti, è fatto divieto di effettuare in ambito ferroviario anche nelle zone normalmente accessibili al pubblico foto, riprese cinematografiche, sopralluoghi senza una preventiva autorizzazione.

Art. 17 – Esclusione dai veicoli

17.1 Persone escluse dai veicoli

Possono essere escluse dai veicoli le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o disturbo agli altri viaggiatori e che si rifiutino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio.

Le persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma precedente non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare (art. 31, D.P.R. 753/80).

17.2 Casi particolari

Possono essere escluse dai veicoli le persone malate o ferite che possono arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori.

La norma del precedente comma non si applica ai mutilati ed agli invalidi civili, agli invalidi per causa di guerra, di lavoro e di servizio, nonché ai ciechi e ai sordomuti. Dai servizi di pubblico trasporto possono essere escluse, in relazione alla peculiarità del sistema, le persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi possono arrecare danno a sé o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti (art. 32, D.P.R. 753/80).

Art. 18 – Divieto di portare armi da fuoco

Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé, nei veicoli, armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite. Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica, nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da euro 77,00 a euro 232,00 (art. 33, D.P.R. 753/80).

Art. 19 – Reclami contro il servizio

Si rimanda al paragrafo dedicato alle modalità di reclamo riportato all'interno del capitolo "Tutela dei cittadini-utenti e rapporto con le Associazioni" delle Carte dei Servizi di Atac.

Titolo III – Bagagli, attrezzi sportivi e musicali, bambini e animali

Art. 20 – Trasporto bagagli o colli a mano

Chiunque utilizza le linee di superficie, del servizio metropolitano e ferroviario è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni di Atac e del personale per quanto concerne sia la regolarità amministrativa e funzionale, che l'ordine e la sicurezza dell'esercizio. In caso di violazione di tale disposizione e salvo quanto previsto nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 7,00 a euro 23,00. Gli utenti devono, inoltre, usare le precauzioni necessarie a vigilare sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che hanno sotto la loro custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose. Atac non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme di cui sopra (art. 17, D.P.R. 753/80).

Art. 21 – Trasporto bambini

I bambini fino al compimento del decimo anno d'età, viaggiano gratis sui mezzi Atac SpA, nel territorio di Roma Capitale, se accompagnati da un adulto.

Art. 22 – Trasporto animali

- 22.1 Cani Sono ammessi in vettura, previo pagamento del biglietto a tariffa ordinaria, i cani di piccole e medie dimensioni. Sono ammessi al trasporto gratuito solo i cani guida in accompagnamento a non vedenti. Tutti i cani - al massimo due per vettura - devono essere muniti di guinzaglio e museruola a paniere ed essere in adeguate condizioni igieniche. L'accesso è consentito dalla parte posteriore delle vetture ed al primo ed ultimo vagone della metropolitana.
- 22.2 Gatti, uccelli e piccoli animali È permesso il trasporto, a tariffa ordinaria, in gabbie o ceste di dimensioni non superiori a cm 25x45x80. Gli accompagnatori di animali sono tenuti al risarcimento di eventuali danni provocati a persone, vetture o cose.

Titolo IV – Oggetti rinvenuti

Art. 23 – Oggetti rinvenuti

Si rimanda al paragrafo dedicato agli oggetti smarriti all'interno del capitolo "Tutela dei cittadini-utenti e rapporto con le Associazioni" delle Carte dei Servizi di Atac.

Titolo V – Responsabilità

Art. 24 – Responsabilità

- 24.1 Responsabilità per interruzioni, ritardi, soppressione di corse e simili anomalie Atac non assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da interruzioni, ritardi, soppressioni di corse e simili anomalie, determinate da caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo, ordine delle Autorità.
- 24.2 Responsabilità per fatto degli agenti Atac non risponde dell'operato dei propri agenti e delle persone di cui si serve per l'esecuzione del trasporto quando operano dietro richiesta del cliente per prestazioni che non incombono alle Società stesse o quando operano al di fuori delle mansioni loro attribuite.
- 24.3 Responsabilità per inosservanza delle prescrizioni Atac non risponde delle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni che fanno carico ai clienti.
- 24.4 Responsabilità per danno alle persone Se il cliente subisce un danno in conseguenza di anomalie verificatesi nell'esercizio, Atac ne risponde se non provano di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Regolamento biciclette

Linee di superficie

Modalità

1. L'utente che accede con bicicletta sui mezzi pubblici è personalmente ed esclusivamente responsabile dei danni che la stessa può provocare a se stesso, a cose e persone. Pertanto deve prestare la massima attenzione durante le operazioni di salita e discesa, nel prendere posizione negli spazi individuati nel successivo punto 6, mantenendo costantemente sotto controllo la bicicletta trasportata, con particolare riferimento alle sue parti sporgenti; la bicicletta, in relazione soprattutto alle ruote, deve essere pulita;
2. **l'accesso è ammissibile solamente qualora le condizioni locali, in termini di affollamento consentito in vettura, lo permettano in maniera agevole e sicura;**
3. ogni passeggero può portare con sé una sola bicicletta;
4. su ogni vettura non può essere presente più di una bicicletta non pieghevole;
5. i possessori di abbonamento Metrebus usufruiscono gratuitamente del servizio di trasporto della bicicletta. Tutti gli altri, oltre al proprio titolo di viaggio, devono acquistare un biglietto a parte per il trasporto della bicicletta;
6. **per biciclette non pieghevoli:** poiché la bicicletta dovrà essere posizionata utilizzando esclusivamente lo spazio per la carrozzella per disabili, **l'accesso è ammesso solamente se tale spazio è presente sul mezzo pubblico ed è agevolmente disponibile;** sui tram di seguito indicati lo spazio in questione è ubicato in corrispondenza della prima e ultima porta; qualora con bici già a bordo sul mezzo (bus, filobus o tram), debba salire a bordo e prendere posizione un passeggero diversamente abile con carrozzella, l'utente con bicicletta dovrà liberare lo spazio scendendo dal mezzo pubblico;
7. all'interno del mezzo pubblico la bicicletta deve essere:
 - a. costantemente tenuta dall'utente che la trasporta, in maniera da evitare la caduta; a tal fine, l'utente **con bici non pieghevole** è tenuto ad utilizzare sistemi di tenuta (cinghie od altro) a sua cura e responsabilità con i quali fissare la bici ai mancorrenti ed appigli presenti,
 - b. collocata in maniera tale da non costituire intralcio, disturbo o pericolo alla salita/discesa ed ai movimenti a bordo dei passeggeri;
8. sono ammesse solamente biciclette monoposto a trazione esclusivamente umana e quindi senza alcun tipo di motore;
9. i possessori di biciclette devono attenersi ad eventuali ulteriori disposizioni impartite direttamente o mediante diffusione sonora dal personale Atac;
10. **per biciclette non pieghevoli:** in caso di necessità di evacuazione in emergenza di un **bus o filobus**, la bicicletta, al fine di non arrecare intralcio alle operazioni in questione, dovrà essere lasciata a bordo e recuperata successivamente. Viceversa, in caso di evacuazione in emergenza di un **tram**, vista la vicinanza alle porte di salita/discesa passeggeri, la bicicletta dovrà essere rimossa prima possibile dal tram al fine di non intralciare le operazioni di evacuazione.

Biciclette pieghevoli

Il trasporto è consentito, senza limitazioni di orari e di tipologie di bus e tram, alle biciclette pieghevoli aventi dimensioni, da chiuse, non superiori a cm 110 X 80 X 40.

Biciclette non pieghevoli

Il trasporto è consentito sulle linee bus, filobus e tram nella intera fascia oraria, come di seguito specificato:

- a. Linee bus servite da veicoli aventi lunghezza non inferiore a 12 m, dotati dello spazio per la carrozzella per disabili e quindi contraddistinti all'esterno da apposito pittogramma.

-
- b. Linee filobus.
 - c. Tram esclusivamente a piano ribassato e dotati di spazio per carrozzella per disabili (serie 9100 e 9200)
 - linee 2, 3 e 8 (normalmente servite dai tram serie 9100 e 9200);
 - linee 5, 14 e 19 : (saltuariamente servite dai tram serie 9100 e 9200);
 - d. Le biciclette non pieghevoli non sono ammesse sui tram Stanga (serie 7000 - 7100) e sui tram Socimi (serie 9000)

Linee A, B-B1 e C della metropolitana e ferrovia Roma-Lido

In modalità temporanea e sperimentale, è ammesso il trasporto di biciclette al seguito sulle linee A, B-B1 e C della metropolitana e sulla Ferrovia Roma-Lido per tutta la durata del servizio.

Sulla linea A non sono accessibili per il trasporto delle biciclette le stazioni di Spagna, Barberini, Repubblica, Termini, Vittorio Emanuele e San Giovanni.

Su tutte le suddette linee, sono ammesse gratuitamente le biciclette pieghevoli, aventi dimensioni da chiuse non superiori a cm 110x80x40, in tutti i giorni e per tutta la durata del servizio.

Condizioni e modalità per il trasporto di passeggeri con bicicletta al seguito:

- Ogni passeggero può portare con sé una sola bicicletta al seguito.
- I possessori di abbonamento Metrebus usufruiscono gratuitamente del servizio di trasporto della bicicletta. Tutti gli altri, oltre al proprio titolo di viaggio, devono acquistare un biglietto a parte per il trasporto della bicicletta.
- Chi viaggia con bicicletta al seguito è personalmente responsabile dei danni che provoca a cose e persone (compreso se stesso). Pertanto deve prestare la massima attenzione sia durante il viaggio sia nei percorsi di ingresso ed uscita dal treno e dalla stazione assicurandosi, in particolare, che le ruote siano pulite.
- Nelle stazioni provviste di ascensori, per i viaggiatori con bicicletta al seguito è obbligatorio l'uso degli ascensori, fermo restando il diritto di precedenza per i viaggiatori senza bicicletta al seguito.
- Nelle stazioni sprovviste di ascensori o in quelle ove gli stessi risultano temporaneamente fuori servizio è comunque vietato condurre biciclette:
 - in rampe di scale fisse di larghezza inferiore a 2 metri
 - sulle scale mobili
 - su rampe di scale fisse quando la scala mobile parallela è fuori servizio.
- Nei casi in cui per osservanza dei precedenti obblighi e/o divieti, il passeggero con bicicletta al seguito si trovi impossibilitato ad entrare o uscire dalla stazione deve recarsi in altra stazione ove ciò sia consentito.
- Il passeggero con bicicletta al seguito è ammesso solo sulla prima carrozza nella direzione di marcia del treno, per la Metro C deve invece utilizzare le porte della seconda e della quinta carrozza indicate tramite apposito pittogramma sulle corrispondenti porte di banchina.
- L'ingresso e l'uscita in stazione deve avvenire attraverso il varco di maggiore larghezza facendo attenzione a non invadere lo stesso varco con la bicicletta.
- I bambini sotto i 12 anni possono salire sui treni con la bicicletta al seguito solo se accompagnati da un adulto.
- All'interno della carrozza la bicicletta al seguito deve essere:
 - tenuta saldamente per evitarne la caduta
 - posta, comunque, in modo tale da non costituire intralcio o disturbo all'uscita e/o entrata di viaggiatori e/o personale in servizio dell'esercente.
- Sono ammesse solo biciclette monoposto a trazione normale, quindi senza alcun tipo di motore.
- I passeggeri con bicicletta al seguito devono comunque attenersi ad eventuali ulteriori istruzioni impartite dal persona

-
- le direttamente od a mezzo di diffusione sonora.
 - In caso di eccessivo affollamento delle vetture, i passeggeri con bicicletta al seguito possono essere invitati dal personale di stazione ad attendere un convoglio successivo.
 - In caso di emergenza o comunque in caso di necessità di evacuazione dei treni, la bicicletta deve essere lasciata a bordo o in caso di uscita dalle stazioni in luogo opportuno per non intralciare gli altri viaggiatori. Se recuperabile, la bicicletta è restituita al proprietario dietro presentazione dei titoli di viaggio e di un documento.
 - In caso di affollamento delle stazioni, anche nei periodi consentiti, il personale di presenziamento delle stazioni può vietare temporaneamente l'accesso dei viaggiatori con bicicletta al seguito.
 - All'interno della stazione non è consentito montare in sella: la bicicletta deve essere spinta a mano, seguendo, ove presenti, gli appositi percorsi contrassegnati dal simbolo seguente ed usando ogni cautela per evitare intralci.
 - All'interno della stazione, nei percorsi in piano, i passeggeri con bicicletta al seguito devono camminare a ridosso della parete, portando la bicicletta dalla parte della parete stessa e tenuta in spalla durante il percorso lungo le scale fisse nelle stazioni ove possibile nel rispetto del regolamento.
 - All'interno di alcune stazioni elencate nelle tabelle delle dotazioni contenute nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, nella zona di atrio aperta al pubblico, è disponibile un'area, appositamente attrezzata per la sosta, come parcheggio di interscambio bici/metro che può essere utilizzata:
 - se è ancora disponibile uno stallo non utilizzato su entrambi i lati
 - in modo da non intralciare e/o impedire la ripresa del mezzo da parte degli altri utilizzatori degli stalli.
 - La sosta è consentita anche durante l'intervallo di sospensione del servizio viaggiatori.
 - I gruppi numerosi (più di 5 biciclette) devono segnalare la propria presenza al numero 0646954037 (Pianificazione Rete e Infomobilità) o alla e-mail infomobilita@atac.roma.it, con un anticipo di almeno 24 ore, per ricevere la necessaria assistenza.
 - Atac S.p.A. non effettua alcuna attività di custodia e, quindi, non garantisce eventuali danni o furti alle biciclette lasciate in sosta.



atac



Atac SpA
Via Prenestina, 45
00176 Roma
atac.roma.it